ALLEGATO B

DISCIPLINARE DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO

RELATIVO AI RAPPORTI CON I FORNITORI DEL SERVIZIO DI PAGAMENTO DELLA SOSTA

TRAMITE APP MOBILE APPLICABILE ALLE AREE DI SOSTA BLU IN GESTIONE AL

COMUNE DI ADRIA

**Art. 1**

**Oggetto della concessione**

Premesso che sul territorio del Comune di Adria sono state individuate 227 aree di sosta a pagamento sulle quali la riscossione delle tariffe avveniva sino al 2020 tramite i parcometri con l’utilizzo di moneta contante o tramite carte bancomat o carte di credito: con il presente disciplinare viene regolamentata la possibilità di implementazione delle modalità di pagamento concedendo, senza alcuna forma di esclusiva, il servizio di pagamento della sosta con il cellulare, attraverso sistemi sviluppati e gestiti direttamente dal fornitore del servizio stesso, denominati “mobile payments”.

Il presente disciplinare regolamenterà i sistemi di “mobile payments” anche in eventuali ulteriori aree ove il Comune di Adria, in futuro, dovesse prevedere la sosta a pagamento.

La concessione è costituita da un **unico lotto** in ragione della omogeneità delle prestazioni oggetto del servizio, che richiede uno svolgimento coordinato ed unitario delle stesse, e della complessità organizzativa della gestione del servizio in questione, che ne comporta l’intrinseca inscindibilità.

Il numero esatto degli stalli di sosta a pagamento verrà identificato mediante verbale di consegna e accertamento operato in contraddittorio tra il Comune e il Gestore.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Adria.

L’assegnazione del CIG avrà luogo in sede di affidamento del servizio al singolo operatore.

Trattandosi di concessione e si applica la normativa del D. Lgs. 36/2023 con particolare riferimento anche a:

LIBRO IV - DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO E DELLE CONCESSIONI, PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI,

PARTE II - DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE: Titolo I - L’ambito di applicazione e i principi generali Titolo II - L’aggiudicazione delle concessioni: principi generali e garanzie procedurali - TITOLO III - L’esecuzione delle concessioni - TITOLO IV - La finanza di progetto.

Per quanto non espressamente indicato negli atti di gara, si rinvia al Codice dei Contratti che è parte integrante della procedura.

**Art. 2**

**Il sistema e i servizi**

Il Fornitore, allo scopo, dovrà rendere disponibili le infrastrutture tecnologiche per il pagamento della sosta su strada con cellulare, smartphone, tablet o p.c, in corrispondenza degli stalli blu presenti nel Comune di Adria.

Il Sistema ed i Servizi erogati dovranno comprendere:

a) Un servizio che consenta agli Utenti di pagare la tariffa maturata in relazione alla durata della sosta su stallo a pagamento mediante utilizzo del proprio telefono cellulare. smartphone, tablet o p.c, In particolare, l’Utente può registrare il termine iniziale e il termine finale del periodo di sosta mediante:

I) chiamata telefonica al gestore (modalità facoltativa);

II) apposita applicazione “smartphone” messa a disposizione dal Fornitore (modalità obbligatoria);

III)invio di un breve messaggio di testo (c.d. “sms”) o di una e-mail, contenente le necessarie informazioni (modalità facoltativa).

Resta inteso che il Fornitore potrà sviluppare ed adottare nuovi sistemi e/o servizi per la registrazione del termine iniziale e del termine finale del periodo di sosta. In questo caso prima della loro attivazione dovrà essere inviata al Comune di Adria una comunicazione tempestiva e preventiva relativamente a tali nuovi sistemi ed alla discussione circa le conseguenti implicazioni.

b) Il termine iniziale ed il termine finale del periodo di sosta sullo stallo a pagamento vengono registrati in un sistema computerizzato dal Fornitore, il quale calcola la tariffa che dovrà essere pagata da ciascun Utente per la sosta. Gli Utenti pagano la tariffa direttamente al proprio Fornitore, sulla base dei termini e delle condizioni tra loro convenute.

La procedura di pagamento comprende l’invio del documento di pagamento dal Fornitore direttamente all’Utente e il pagamento dell’Utente mediante un conto prepagato, con l’utilizzo di carte di credito e/o di pagamento.

**Art. 3**

**Rapporto tra fornitore e utente del servizio**

Il rapporto tra fornitori e utenti sarà regolato sulla base di un apposito contratto predisposto dal Fornitore, preventivamente autorizzato dal Comune di Adria, che si riserva di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni.

In particolare, al fine di avvalersi dei Servizi, gli Utenti potranno pagare una quota di abbonamento e/o una commissione, secondo il listino prezzi adottato dal Fornitore.

**Art. 4**

**Obblighi del fornitore**

Il Fornitore dovrà assumere i seguenti obblighi:

a. Offrire agli Utenti un abbonamento al sistema ed ai servizi, nonché gestire la fatturazione, il servizio di assistenza agli Utenti e l’operatività del sistema e dei servizi;

b. Sopportare le spese relative alla necessaria cartellonistica promozionale ed informativa (quali insegne e cartelli). Se apposta sul parcometro, l'informativa dovrà avere una dimensione che non superi indicativamente cm. 20x20, fermo restando che eventuali differenze potranno essere concordate con l’Ente. Resta al riguardo inteso che tale cartellonistica conterrà il marchio del Fornitore e qualsiasi altra informazione ritenuta utile dal Fornitore per consentire l’attivazione dei Servizi da parte degli utenti e dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune;

c. Assicurare che vengano applicate le tariffe determinate dell’Amministrazione Comunale secondo specifica deliberazione;

d. Comunicare tempestivamente al Comune di Adria qualsivoglia difetto e/o malfunzionamento del sistema e dei servizi, e registrare tutte le transazioni di addebito nei confronti degli utenti;

e. Essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per l’implementazione del Sistema e dei servizi, nonché per l’installazione e il posizionamento della cartellonistica promozionale e informativa;

f. Fornire al Comune di Adria un rapporto su base mensile contenente tutte le transazioni di addebito e le statistiche di parcheggio registrate nel mese precedente. Il Fornitore metterà gratuitamente a disposizione del Comune un applicativo software per il controllo in tempo reale della sosta e garantire altresì la possibilità di accedere tramite web alle relative statistiche sui parcheggi;

g. ai sensi del D.P.R. 194 del 31.1.1996 il Fornitore assume la qualifica di agente contabile e quindi è soggetto, entro il 31 Gennaio dell’anno successivo a quello di esercizio, all’obbligo di rendicontazione puntuale degli incassi e dei riversamenti da redigere sul Mod. 21, allegato al predetto D.P.R. 194/1996 (conto della gestione dell’agente contabile);

h. Fornire in tempo reale al Comune di Adria le necessarie informazioni in merito al numero di registrazione, la tariffa applicabile e il termine iniziale e finale della sosta per consentire di gestire i controlli su strada ed eventuali contestazioni degli utenti;

i. Mettere a disposizione del Comune, per la verifica della sosta mediante il controllo della targa, un protocollo per l'acquisizione dei dati degli utenti che hanno attivato la sosta, con le specifiche fornite dall'azienda che produce il software a disposizione della Polizia Locale;

j. Dimostrare di avere esperienza di almeno 3 anni con analoghi sistemi attestata da idonea documentazione o autocertificazione sui servizi svolti in enti pubblici con popolazione superiore a quindicimila abitanti.

**Art. 5**

**Obblighi del Comune**

Il Comune di Adria assumerà i seguenti obblighi:

a. Consentire l’implementazione del Sistema e dei Servizi in tutte le aree di parcheggio a pagamento;

b. Comunicare al Fornitore con un preavviso di almeno 15 giorni qualsiasi modifica alle aree di parcheggio e alle tariffe applicabili;

c. Verificare il pagamento delle soste da parte dell’Utenza a mezzo terminale collegato al database del Fornitore. Resta inteso che gli Utenti che non saranno in grado di esibire al personale addetto al controllo una conferma di pagamento, saranno soggetti alle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada;

d. Gestire e risolvere eventuali contestazioni degli Utenti sulla base dei dati forniti dal sistema, a meno che non dipendano da carenze generate dal sistema stesso, in tal caso il Fornitore si assumerà l’onere della risoluzione del problema.

e. autorizzare la cartellonistica promozionale ed informativa.

**Art. 6**

**Valore stimato della concessione. Corrispettivo**

Ai sensi dell’art. 179 D. Lgs. 36/2023 il valore della presente concessione di servizi è pari a € 7.000,00 annui e quindi per un importo complessivo di euro 35.000,00.

L’aggio relativo al servizio dovrà essere interamente a carico dell’utenza, senza alcun onere a carico del Comune.

Alla luce degli introiti annui, del numero degli stalli a pagamento e del dimensionamento della Città, avente una popolazione inferiore a 20.000 abitanti, si ritiene che la concessione non abbia un interesse transfrontaliero certo.

**Art. 7**

**Modalità di pagamento**

Il Fornitore rendiconterà i consumi mensili di sosta entro il giorno 10 del mese successivo e corrisponderà il relativo pagamento al Comune entro il medesimo termine tramite bonifico bancario. Il Fornitore corrisponderà al Comune quanto dovuto dagli Utenti sulla base delle tariffe applicabili per le soste effettuate sulle Aree di parcheggio nel mese precedente, riconoscendo al Comune il relativo importo come da idonea rendicontazione.

Il Fornitore dovrà obbligatoriamente stipulare apposita fidejussione bancaria.

L’importo della fidejussione sarà determinato suddividendo l’importo a base di gara per il numero degli operatori aderenti.

La finalità della predetta fidejussione è garantire la copertura del versamento degli introiti che si presumono da incassare da parte dell’operatore, quantificati allo stato attuale in euro 7.000,00 annuali.

Ai sensi del D.P.R. 194 del 31.1.1996 il Fornitore assume la qualifica di agente contabile e quindi è soggetto, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di esercizio, all’obbligo di rendicontazione puntuale degli incassi e dei riversamenti da redigere sul Mod. 21, allegato al predetto D.P.R. 194/1996 (conto della gestione dell’agente contabile).

Il Fornitore assume altresì tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche. A tal fine il fornitore si impegnerà, tra l’altro, a comunicare al Comune di Adria il conto corrente dedicato che sarà utilizzato ai fini della gestione dei pagamenti.

**Art. 8**

**Durata e recesso**

La durata del rapporto contrattuale avrà una durata massima di anni 5 (cinque), a decorrere dalla data di inizio effettivo del servizio, previa sottoscrizione di apposito contratto da parte dei contraenti: il Comune si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale mediante adozione di apposito provvedimento dirigenziale, anche in pendenza della stipulazione del contratto, sotto riserva di legge ai sensi del Codice degli Appalti.

La durata della Concessione potrà essere prorogata, ad insindacabile giudizio dell’Ente, per il periodo necessario all’espletamento delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente.

Ai sensi dell’art. 178 del Codice “La durata dei contratti di concessione non è prorogabile, salvo per la revisione di cui all’articolo 192, comma 1.

Relativamente alla modifica di contratti durante il periodo di efficacia: si applica il TITOLO III - L’esecuzione delle concessioni del Codice dei Contratti pubblici ed in particolare l’art. 183.

Per i casi di risoluzione o recesso si rinvia all’art. 190.

Casi di Revisione del contratto di concessione: si rinvia all’art 192.

Ai sensi dell’art. 192 del Codice, al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull’equilibrio economico-finanziario dell’operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L’alterazione dell’equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli sopraindicati e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa.

Resta inteso tra le Parti che, qualora il Concessionario non ottemperi tempestivamente all’obbligo di pagamento come previsto dall’art. 7, il Comune di Adria avrà la facoltà di risolvere il contratto con efficacia immediata ex art. 1456 del Codice Civile, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC, da inviarsi all’indirizzo del Fornitore, con facoltà di escutere immediatamente la fideiussione.

**Art. 9**

**Penali**

In caso di gravi e ripetuti disservizi del sistema nei confronti degli utenti con danni all’immagine per l’Amministrazione Comunale sarà applicata una penale pari ad € 250,00 per ogni giorno in cui il sistema sia andato fuori servizio per più di 4 ore.

**Art. 10**

**Requisiti di ordine generale e cause di esclusione**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Le circostanze di cui all’articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all’articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l’operatore economico.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Si applicano le prescrizioni di cui all’art. 96 del D. Lgs. n. 36/2023.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

**Art. 11**

**Requisiti idoneità**

Iscrizione nel registro delle Imprese o nell’Albo delle imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura.

In caso di cooperative sociali le stesse dovranno inoltre produrre la dichiarazione concernente l’iscrizione all’Albo Nazionale e Regionale delle Cooperative Sociali (se previste).

**Art. 12**

**Requisiti di capacità economica e finanziaria**

Ai sensi dell’art. 183, comma 8: L’ente concedente verifica le condizioni di partecipazione relative alle capacità tecniche e professionali e alla capacità finanziaria ed economica dei candidati, sulla base di autocertificazioni o referenze che devono essere presentate come prova in base ai requisiti specificati nel bando di concessione; i requisiti sono non discriminatori e proporzionati all'oggetto della concessione. Le condizioni di partecipazione sono correlate e proporzionali alla necessità di garantire la capacità del concessionario di eseguire la concessione, tenendo conto dell'oggetto della concessione e dell'obiettivo di assicurare la concorrenza effettiva. Si riportano di seguito i requisiti richiesti:

Fatturato globale maturato nel triennio precedente pari al doppio del valore economico del presente avviso pubblico.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

* per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda corredati della nota integrativa;
* per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
* dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.
* per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

 **Art. 13**

**Requisiti di capacità tecnica e professionale**

**a) Esecuzione negli ultimi tre anni di almeno n. 1 servizio analog*o*** a quello oggetto della presente concessioneper almeno un Comune con numero di abitanti almeno pari o superiore a quello del Comune di Adria.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

* certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
* contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

**Art. 14**

**Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione**

Il Concessionario del servizio è tenuto a garantire l’applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori.

**Art. 15**

**Sopralluogo**

Ai fin della presentazione dell’offerta **NON** è prevista alcuna visita dei luoghi.

**Art. 16**

**Imposta di bollo**

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’**imposta di bollo**. Il pagamento della suddetta imposta del valore di **€ 16,00** viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate.

In alternativa il concorrente può acquistare la **marca da bollo** da euro 16,00 da applicare sulla domanda di partecipazione.

**Art. 17**

**Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L’affidatario deve comunicare all’Ente:

* gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
* le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
* ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

**Art. 18**

**Codice di comportamento**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di concessione, l’aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e [per le pubbliche amministrazioni] nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché [per le amministrazioni tenute alla redazione del PIAO] nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO].

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito dell’Ente:[**www.comune.adria.ro.it**](http://www.comune.adria.ro.it).

**Art. 19**

**Foro delle controversie**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale competente.

**Art. 20**

**Privacy**

I dati forniti dai richiedenti verranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo sulla privacy n. 679/2016 esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 E DEL GDPR –REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY N. 679/2016.

Secondo la normativa vigente il trattamento dei dati sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si forniscono le informazioni di seguito indicate:

1. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo si precisa che per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini della stipula della convenzione il Fornitore è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta a pena di non convenzionamento.

2. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente del Comune responsabile del procedimento o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio.

3. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’Autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell’ambito di procedimenti a carico del Fornitore.

4. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.

5. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza di dati che lo riguardano, di conoscere la loro origine, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata, nonché ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati e la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima, blocco in caso di trattazione in violazione di legge e infine il diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento, al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

6. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Adria.

**Art. 11**

**Contatti**

Chi fosse interessato potrà prendere contatto con l’Ufficio Depenalizzazione al numero 0426941372

oppure inviare una comunicazione alla casella di posta elettronica protocollo.comune.adria.ro@pecveneto.it

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Comandante del Corpo di Polizia Locale dott. Pierantonio Moretto

p.e.o.: pmoretto@comune.adria.ro.it

pec: polizia.locale.comune.adria.ro@pecveneto.it